



Comune di S. Stino di Livenza

REGOLAMENTO

PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE(I.S.E.E.) PER L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI COMUNALI

ART. 1 Oggetto e riferimenti legislativi

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di S. Stino di Livenza, singolarmente o in forma associata.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998 integrato dal DPCM 221/1999 e dai DPCM 305/1999 e DM solidarietà sociale 306/1999 così come modificati dal Decreto Legislativo 130/2000, DPCM 242/2001, DPCM 18.5.2001, DPCM 337/2001.

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;

S'intendono revocate tutte le precedenti disposizioni regolamentari che risultassero incompatibili con le presenti.

Art. 2 Finalità e obiettivi

Per favorire la realizzazione di un nuovo welfare locale più equo, il presente regolamento si pone quale finalità l'eliminazione delle situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di esclusione sociale.

- Differenziando la misura della partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori;
- Stabilendo con criteri unificati in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate;
- Tenendo conto delle specificità delle esigenze dei fruitori dei servizi e delle finalità dei servizi erogati.

Art. 3 Ambiti di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità ed in osservanza delle disposizioni di legge che ne prevedono l'applicazione unicamente a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Rientrano tra le situazioni considerate i seguenti servizi:

- Servizi all'infanzia e scolastici (Asilo nido, Refezione scolastica, Trasporto scolastico, Diritto allo studio, Pre-dopo scuola, Attività estive per minori);
- Servizi ai portatori di handicap (centri di socializzazione, assistenza a domicilio, trasporti sociali, attività estive);
- Servizi Territoriali e Domiciliari ad anziani e adulti inabili (assistenza a domicilio, trasporti sociali, mensa e pasti, attività estive, telesoccorso, teleassistenza, ecc.);
- Servizi residenziali, semiresidenziali e centri diurni per anziani, adulti inabili e portatori di handicap;
- Prestazioni Economiche Assistenziali;
- Assegni per Nucleo Familiare numeroso e per Maternità;
- Esoneri e riduzioni su tariffe e imposte comunali.

L'elenco dei Servizi/Prestazioni di cui al comma precedente, ha carattere indicativo e non vincolante dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto con apposito provvedimento della Giunta Comunale, in funzione del fatto che l'Amministrazione intenda estendere/ridurre gli ambiti di applicazione di prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla D. Lgs. 109/98 art. 1, comma 1 così come modificato dal D. Lgs 130/2000 e in tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Art. 4 Determinazione della situazione economica

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli a seguire.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si ottiene rapportando il valore dell'ISE come sopra determinato con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza definita dai decreti in precedenza citati:

Numero dei componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

0,35	Per ogni componente in più
0,2	In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
0,2	In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa
0,5	Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o con invalidità superiore al 66%

Art. 5 Nucleo familiare

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18 Maggio 2001, individuato secondo i seguenti criteri:

- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. Ai sensi del D.P.R. n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed avente dimora abituale nello stesso Comune". Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona;
- i soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
- I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico;
- i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri non operano nei seguenti casi:
- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente;
 - il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 6 Nucleo Familiare di riferimento

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/00, ed ai fini della valutazione dell'ISEE, si assume quale unità di riferimento per gli ambiti di applicazione individuati la composizione del nucleo familiare sotto indicata estratta nell'ambito dei soggetti di cui al precedente art. 5:

- Servizi all'infanzia e scolastici (Asilo nido, Refezione scolastica, Trasporto scolastico, Diritto allo studio, Pre-dopo scuola, Ludoteca e spazio gioco, Attività estive per minori): nucleo familiare anagrafico di Legge;
 - Servizi ai portatori di handicap (centri di socializzazione, assistenza a domicilio, trasporti sociali, attività estive): nucleo familiare anagrafico di Legge;
 - Servizi Territoriali e Domiciliari ad anziani e adulti inabili (assistenza a domicilio, trasporti sociali, mensa e pasti, attività estive, telesoccorso, teleassistenza, ecc.):
- 1) Se assistenza a domicilio: nucleo familiare comprendente l'utente, il coniuge o il convivente more uxorio. Permanendo, comunque, un dovere civile all'assistenza del congiunto da parte degli obbligati agli alimenti quali quelli indicati nell'art. 433 c.c., il Comune non si assume l'eventuale onere di una integrazione sociale fino a che i medesimi non avranno dimostrato di essere impossibilitati a farsi carico degli oneri relativi alla prestazione, a fronte delle proprie risorse economiche.
 - 2) Per i rimanenti servizi: nucleo familiare comprendente l'utente, il coniuge o il convivente more uxorio.
- Servizi residenziali, semiresidenziali e centri diurni per anziani, adulti inabili e portatori di handicap: nucleo familiare anagrafico di Legge. Permanendo, comunque, un dovere civile all'assistenza del congiunto da parte degli obbligati agli alimenti quali quelli indicati nell'art. 433 c.c., il Comune non si assume l'eventuale onere di una integrazione sociale fino

a che i medesimi non avranno dimostrato di essere impossibilitati a farsi carico degli oneri relativi alla prestazione, a fronte delle proprie risorse economiche;

- Prestazioni Economiche Assistenziali: nucleo familiare anagrafico di Legge;
- Assegni per Nucleo Familiare numeroso e per Maternità: nucleo familiare anagrafico di Legge;
- Esoneri e riduzioni su tariffe e imposte comunali: nucleo familiare anagrafico di Legge.

Per il caso in cui il nucleo familiare di riferimento non coincida con quello di legge, i dati per il calcolo dell'Isee saranno estrapolati dalla dichiarazione sostitutiva.

Art. 7 -Reddito

L'indicatore della situazione reddituale (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 5 si ottiene sommando:

Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA.

In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetto residenti nel territorio dello Stato;

I proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzati;

Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo.

Dalla somma derivante dai predetti elementi, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57 (pari a £. 10.000.000=). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Art. 8 Patrimonio

L'indicatore della situazione economica patrimoniale (P) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

Patrimonio immobiliare:

- fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

- Dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 (pari a £. 100.000.000=). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente articolo 6.

Patrimonio mobiliare:

- l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare, il valore complessivo posseduto. A tal fine la valutazione dell'intero nucleo familiare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti al nucleo familiare, il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza.
- Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71 (pari a £. 30.000.000=). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente art. 6.

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell'indicatore del reddito e dell'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20% P).

Art.9 Valutazione delle prestazioni sociali agevolate

Per ogni singola prestazione erogata dal Comune il richiedente deve dichiarare l'eventuale concessione di altre prestazioni sociali agevolate o provvidenze economiche nell'anno finanziario di riferimento.

Nel calcolo della misura della prestazione agevolata il Comune terrà conto di quanto già concesso all'interessato.

Art.10 Ulteriori criteri per la selezione dei benefici

Così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 109/98, modificato con D. Lgs. 130/00, l'ente può prevedere ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari, più specificatamente dettagliati nei regolamenti per l'erogazione dei singoli servizi.

Tra gli ulteriori criteri selettivi, per la definizione della fascia di partecipazione al costo del servizio, il Comune può richiedere separatamente i redditi da lavoro o pensione (rapportati alla scala di equivalenza), non facenti parte della DSU perché soggetti a ritenute IRPEF alla fonte o in altro Stato (redditi esteri, pensioni estere, venditori porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettantistiche).

Art.11 Procedure applicative

SOGLIE DI ACCESSO

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati da fasce di valore ISEE, in modo da assicurare trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

Le modalità di calcolo e la determinazione di tali fasce di valore, o soglie di accesso, saranno deliberate dalla Giunta Comunale con riferimento ad ogni singolo servizio o ad ogni specifica prestazione.

Le fasce di ISEE o soglie di accesso, come sopra determinate e con relative percentuali di partecipazione alla spesa, saranno istituite o potranno essere variate dalla giunta Comunale in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.

Il valore dell'ISEE, risultante dalla DSU, per stabilire le soglie di accesso del richiedente, potrà essere diminuito nel caso di utilizzo di altri servizi, di costo rilevante, erogati o riconosciuti dal Comune.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata deve presentare domanda agli uffici competenti corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto della Legge 675/96 e Decreto legislativo 135/99.

Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio e/o alla prestazione.

Al momento della richiesta di prestazioni agevolate, viene garantita al richiedente – attraverso l'ufficio preposto o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale – l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

Gli uffici ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica; trasmettono entro dieci giorni i dati della dichiarazione al sistema informativo dell'INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.

L'INPS, ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rendendo disponibili detti indicatori all'ente acquirente e al dichiarante per l'accesso agevolato ai servizi nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

La dichiarazione di cui al precedente comma può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Art.12 Variazioni della situazione economica

Il richiedente può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE.

In caso di sopravvenute variazioni della situazione economica, superiori al 50% in aumento e in diminuzione (a seguito di disoccupazione, invalidità, decessi, nascite, ecc.), si tiene conto della nuova dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione saranno conguagliati alla ricezione da parte dell'ufficio preposto dell'attestazione I.N.P.S., con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

Art 13 Controlli

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, l'Amministrazione Comunale effettua:

controlli casuali a campione, nella misura almeno del 5% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola agevolazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione corrispondente al singolo esercizio finanziario, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);

controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarati, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune.

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità, rimanendo esclusa dalla suddetta richiesta ogni documentazione già in possesso del Comune.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera del Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di attivare singolarmente o mediante un apposito servizio comune, al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed il Ministero delle Finanze.

Art. 14 Revoca dei benefici

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 15 Pubblicità del regolamento

Fatte salve le norme vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale per l'accesso ai cui servizi è richiesta la certificazione I.S.E.E., è tenuto a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione.

Art. 16 Vigenza del Regolamento

Il presente Regolamento si applica gradualmente ai servizi di cui all'art. 3 alle scadenze previste dai singoli regolamenti dei servizi o da specifici provvedimenti.

Art.17 Competenze

Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolari il servizio stesso.

Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

Art.18 norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche al fine dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata

art. 19 pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.